

Deliberazione 3 agosto 2010 – VIS 87/10

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nei confronti di Sacis Gas S.r.l.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 3 agosto 2010

Visti:

- l'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00;
- la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2004, n. 173/04;
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, VIS 81/09;
- la deliberazione dell'Autorità 14 settembre 2009, VIS 91/09;
- la deliberazione dell'Autorità 9 marzo 2010, ARG/gas 26/10.

Fatto

1. Con *e-mail* 17 marzo 2009 (prot. Autorità 14372) Liquigas S.p.A. ha comunicato agli Uffici dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) di essere subentrata a decorrere dal 1° ottobre 2008, per effetto di una non meglio precisata cessione di ramo d'azienda, nella gestione del servizio di fornitura di gas di petrolio liquefatti (GPL) nei Comuni di Campertogno (VC), Varallo (VC), Cavaglio (VB), Gurro (VB) e Madonna del Sasso (VB).
2. Gli Uffici dell'Autorità, dopo aver verificato che nei propri archivi non risultava registrata alcuna attività di fornitura di GPL nei predetti Comuni, con nota 26 maggio 2009 (prot. Autorità 29215) hanno richiesto a Liquigas S.p.A. chiarimenti circa la ragione sociale della società dalla quale era stata acquisita l'attività di fornitura di GPL nei menzionati Comuni.
3. Con nota 8 giugno 2009 (prot. Autorità 32316) Liquigas ha comunicato di aver acquisito la gestione del servizio di fornitura di GPL nei suddetti Comuni "a seguito

- di acquisizione di più ampio ramo d'azienda" da Sacis Gas S.r.l. (di seguito: Sacis o società).
4. Gli Uffici dell'Autorità, con nota 30 giugno 2009 (prot. Autorità 36961), hanno richiesto a Sacis chiarimenti circa il servizio svolto e le ragioni per le quali non era mai stata comunicata l'esistenza delle forniture attivate.
 5. Con nota 13 luglio 2009 (prot. Autorità 39427) Sacis ha ammesso di non aver mai adempiuto agli obblighi tariffari e informativi stabiliti dalle deliberazioni n. 237/00 e n. 173/04.
 6. L'Autorità, con deliberazione VIS 91/09, ha avviato, nei confronti di Sacis, un procedimento per accertare la violazione degli obblighi tariffari e informativi stabiliti dagli articoli 3, comma 4, 6, comma 1, 12, comma 2, 13, comma 1, 15, commi 1 e 2, della deliberazione n. 237/00 e dagli articoli 12, commi 1 e 8, e 13, comma 1, della deliberazione n. 173/04, e irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria.
 7. Con la precedente deliberazione VIS 81/09 l'Autorità aveva avviato un procedimento preordinato a determinare d'ufficio le condizioni economiche del servizio di distribuzione e fornitura di GPL nelle predette località, ai sensi dell'articolo 13 della deliberazione n. 237/00 e dell'articolo 12 della deliberazione n. 173/04. Tale procedimento si è poi concluso con deliberazione ARG/gas 26/10.
 8. Con nota 19 maggio 2010 (prot. Autorità 19499) il responsabile del presente procedimento, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, ha comunicato alla società le risultanze istruttorie.
 9. Nel corso del procedimento la società non ha presentato memorie né documenti.

Valutazione giuridica

10. Gli articoli 3, comma 4, 15, commi 1 e 2, della deliberazione n. 237/00 e l'articolo 12, comma 8, della deliberazione n. 173/04 impongono agli esercenti degli ambiti tariffari riforniti a GPL una serie di obblighi informativi nei confronti dell'Autorità, tra i quali quello di comunicare, entro trenta giorni dal suo verificarsi, l'attivazione delle forniture.
11. Gli articoli 6, comma 1, 13, comma 1, 12, comma 2, della deliberazione n. 237/00, l'articolo 12, comma 1 e l'originaria versione dell'articolo 13, comma 1, della deliberazione n. 173/04 impongono agli esercenti degli ambiti tariffari riforniti a GPL di sottoporre proposte tariffarie, con cadenza annuale, alla preventiva approvazione dell'Autorità.
12. Dagli elementi acquisiti agli atti emerge che la società non ha adempiuto, negli anni termici dal 2001/2002 al 2007/2008, a quanto prescritto dalle disposizioni indicate nei precedenti punti 10 e 11, con riferimento alle forniture di GPL nelle località menzionate nel precedente punto 1. E' peraltro la stessa società, con la citata nota 13 luglio 2009 (prot. Autorità 39427), ad aver ammesso la violazione. Identico è l'accertamento cui è poi pervenuta l'Autorità con la deliberazione ARG/gas 26/10, che ha concluso il procedimento avviato, per la determinazione d'ufficio delle condizioni economiche di fornitura, con la precedente deliberazione VIS 81/09.
13. Tuttavia, un'interpretazione sistematica delle disposizioni indicate nel precedente punto 11 conduce ad escludere che sulle imprese distributrici di GPL gravi un vero e proprio *obbligo* di presentazione delle proposte tariffarie, la cui violazione le esporrebbe all'irrogazione di sanzioni da parte dell'Autorità. Piuttosto sulle imprese

incombe un *onere* di presentazione delle proposte tariffarie per evitare l'applicazione delle condizioni economiche determinate d'ufficio. Pertanto non sussistono le violazioni contestate con deliberazione VIS 91/09 relativamente alle disposizioni tariffarie indicate nel precedente punto 11.

14. Sussiste invece la violazione delle norme di cui al precedente punto 10, con riferimento alle località menzionate nel precedente punto 1, in quanto Sacis non ha adempiuto, negli anni termici dal 2001/2002 al 2007/2008, agli obblighi informativi ivi previsti, tra i quali quello di comunicare all'Autorità, entro trenta giorni dal suo verificarsi, l'attivazione delle forniture.

Quantificazione della sanzione

15. L'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- gravità della violazione;
 - opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - personalità dell'agente;
 - condizioni economiche dell'agente.
16. Con deliberazione ARG/com 144/08, l'Autorità ha adottato "*Linee guida sull'applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c), della legge n. 481/95*", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 246, in data 20 ottobre 2008 (Supplemento Ordinario n. 234).
17. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, Sacis ha disatteso disposizioni preordinate ad attivare flussi informativi funzionali a consentire all'Autorità di monitorarne l'attività. La società si è venuta a trovare nell'indebita situazione di poter svolgere il servizio nelle località menzionate nel precedente punto 1 senza consentire all'Autorità di verificare l'applicazione della regolazione dell'Autorità relativa anche a profili non tariffari (condizioni di erogazione del servizio, *standard* di qualità commerciale, *standard* di sicurezza, *disciplina unbundling*).
18. Le disposizioni di cui al precedente punto 10, in tema di obblighi informativi, sono state violate attraverso una condotta omissiva protrattasi per circa 7 anni.
19. Tuttavia, la gravità della violazione è attenuata dalla ridotta estensione territoriale (le sole località indicate nel precedente punto 1) e dal circoscritto numero di utenti coinvolti.
20. Per quel che riguarda l'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, non risulta alcun elemento utile.
21. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, la società non si è resa responsabile di altre violazioni di provvedimenti dell'Autorità.
22. Quanto al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, non è stato possibile acquisire il valore del fatturato rilevante della società, non avendo quest'ultima fornito elementi in adempimento delle previsioni *unbundling*.
23. Gli elementi indicati nei precedenti punti da 17 a 22 conducono a determinare la sanzione, per la violazione degli obblighi informativi di cui al precedente punto 10, nella misura di euro 30.000,00 (trentamila/00)

DELIBERA

1. si accerta la violazione, da parte di Sacis Gas S.r.l., degli articoli 3, comma 4, 15, commi 1 e 2, della deliberazione n. 237/00 e dell'articolo 12, comma 8, della deliberazione n. 173/04 nei sensi di cui in motivazione;
2. è irrogata a Sacis Gas S.r.l., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 30.000,00 (trentamila/00);
3. non sussistono le violazioni degli articoli 6, comma 1, 13, comma 1, 12, comma 2, della deliberazione n. 237/00, dell'articolo 12, comma 1, dell'originaria versione dell'articolo 13, comma 1, della deliberazione n. 173/04;
4. si ordina a Sacis Gas S.r.l. di pagare la suddetta sanzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
5. decorso il termine di cui al precedente punto 4, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81 (codice tributo "789T");
6. si ordina a Sacis Gas S.r.l. di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
7. il presente provvedimento sarà notificato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Sacis Gas S.r.l., con sede legale in Via Milano, 159, 28803 Premosello Chiovenda (VB), pubblicato sul sito *internet* dell'Autorità (www.autorita.energia.it) e trasmesso in copia ai Comuni di Campertogno, Corso Umberto I, 18, 13023 Campertogno (VC), Varallo, Corso Roma, 31, 13019 Varallo (VC), Cavaglio, Piazza del Municipio, 1, 28825 Cavaglio (VB), Gurro (Piazza della Repubblica, 7, 28828 Gurro (VC), Madonna del Sasso, Piazza I Maggio, 1, 28894 Madonna del Sasso (VB), in persona dei rispettivi Sindaci *pro tempore*.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni.

3 agosto 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis